



## SETTORE MOBILITA' E TRASPORTI

### SERVIZIO DI TIPO TURISTICO-RICREATIVO

**mediante l'utilizzo di velocipedi e di motocarrozze con conducente  
a carattere stagionale dal 1 aprile al 31 ottobre**

Integrazione al Regolamento Sezione speciale per il rilascio di autorizzazioni di N.C.C., Noleggio Con Conducente, mediante l'utilizzo di velocipedi e di motocarrozze con conducente approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 118 del 13/07/2016 modificato con Delibera del Commissario Straordinario n. 6 del 14/04/2021

### Articolo 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento si applica all'esercizio del servizio di trasporto di persone di tipo turistico-ricreativo effettuato **a carattere stagionale dal 1 aprile al 31 ottobre** esclusivamente su percorsi predefiniti all'interno e verso le parti storico ambientali e archeologiche significative del territorio cittadino indicate nell'allegato A con:

- a) velocipedi a tre o più ruote funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul veicolo ed eventualmente dotati di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 KW la cui alimentazione è progressivamente ridotta ed infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare;
- b) motoveicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone, capaci di contenere al massimo quattro posti, compreso quello del conducente, equipaggiati di idonea carrozzeria, a motore elettrico.

Le tariffe, rapportate ad ora o frazione di ora, e le condizioni di trasporto debbono essere esposte sul mezzo in maniera ben visibile all'utente dall'esterno. E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di esporre le tabelle con le tariffe applicate nelle seguenti lingue: italiano, francese, tedesco ed inglese.

La prestazione del servizio non è obbligatoria. Tuttavia, atteso che il servizio è accessibile a tutti i soggetti portatori di handicap, la causa dell'handicap non può costituire motivo di rifiuto alla prestazione.

Non è consentito l'uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per i taxi e altri servizi pubblici.

È vietata altresì la circolazione sulle strade vietate ai sensi del Codice della Strada e delle altre norme sulla circolazione stradale.

L'esercizio del servizio è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione.

È fatto salvo il rispetto delle norme di sicurezza, igienico-sanitarie, fiscali e contributive, nonché di tutela dei beni architettonici e ambientali a carico del soggetto autorizzato.

## **Articolo 2 - NUMERO DEI VEICOLI DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI TIPO TURISTICO-RICREATIVO**

L'esercizio del servizio, in quanto si caratterizza come servizio di tipo turistico-ricreativo stagionale e non già come servizio sostitutivo e/o integrativo di quello pubblico per il trasporto di persone, non concorre al fabbisogno teorico di offerta per l'esercizio di servizi pubblici non di linea effettuato su strada, definito dalla Città di Siracusa.

Per il calcolo del fabbisogno nell'ambito cittadino di veicoli da adibire a tale servizio, il contingente numerico cumulativo di velocipedi (2/3) e motocarrozze (1/3) necessario al fabbisogno nell'ambito cittadino è determinato, ogni tre anni, con deliberazione della Giunta Comunale, in relazione alla “popolazione turistica mediamente presente al giorno nel Comune”, così come desunto dalle rilevazioni relative all'anno precedente a quello di calcolo dell'Osservatorio Turistico Regionale, con la seguente formula:

$$N = [(\text{Presenze turistiche stagione} / 6000) + (\text{Sup.}/50) + I] * F_a * F_b * F_c + F_d \\ 210$$

in cui:

N = fabbisogno teorico di offerta per l'espletamento del servizio nel Comune;

F<sub>a</sub> = fattore collettivo per l'ambito territoriale: coefficiente pari a 1,20;

F<sub>b</sub> = fattore correttivo offerta servizi di trasporto pubblico: coefficiente pari a 0,70;

F<sub>c</sub> = fattore correttivo per la presenza nel Comune di strutture ospedaliere: coefficiente pari a 1,10;

F<sub>d</sub> = fattore aggiuntivo per intensità dei movimenti turistici, di cura di soggiorno e di lavoro: coefficiente pari a 12.

Il Valore Finale Teorico N dovrà essere arrotondato per difetto all'unità inferiore.

## **Articolo 3 - RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE**

L'esercizio del servizio di tipo turistico-ricreativo è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione a cura del competente Servizio della Città.

Le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di tipo turistico-ricreativo possono essere rilasciate, con le modalità e procedura ad evidenza pubblica, così come previsto dal Regolamento approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 118 del 13/07/2016 e Modificato con Delibera del Commissario Straordinario n. 6 del 14/04/2021 a titolari di impresa artigiana, iscritti all'albo delle imprese artigiane previsto dall'articolo 5 della Legge 8 agosto 1985, n. 443 e s.m.i., e agli imprenditori privati, siano essi persone fisiche o giuridiche, in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 118 del 13/07/2016 e modificato con Delibera del Commissario Straordinario n. 6 del 14/04/2021

Nel caso in cui il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio del servizio di tipo turistico-ricreativo sia stato richiesto da una società (sia di capitali, sia di persone), occorre che:

- i requisiti di idoneità professionale siano posseduti dal legale rappresentante, oppure da un

- soggetto da questo designato ad esercitare o coordinare l'attività di trasporto persone turistico-ricreativo in maniera permanente ed effettiva;
- i requisiti morali siano posseduti da tutti i soci (nel caso di società di persone) o dal rappresentante legale (nel caso di società di capitali), nonché da tutti coloro che esercitano e coordinano l'attività di trasporto persone turistico-ricreativo in maniera permanente ed effettiva.

Il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio del servizio di tipo turistico-ricreativo è altresì subordinato all'accettazione, da parte del richiedente, del luogo di stazionamento dei veicoli su suolo pubblico, ove il veicolo sosta e rimane a disposizione dell'utenza e dei percorsi prestabiliti così come indicati nell'allegato "A".

In ogni caso, sussistendo motivi di pubblico interesse, è facoltà del Comune interdire l'uso di dette aree o di determinati percorsi, nonché ordinare eventuali variazioni dei percorsi e/o l'eventuale spostamento in altre zone.

#### **Articolo 4 - REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE**

L'Amministrazione Comunale può procedere alla revoca delle autorizzazioni rilasciate nei seguenti casi:

- quando in capo al titolare vengano a mancare i requisiti di idoneità previsti dal presente Regolamento;
- quando il titolare perda i requisiti morali;
- quando venga accertato che il titolare abbia esercitato il servizio che per le modalità di svolgimento integra la fattispecie del servizio disciplinato dal Regolamento approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 118 del 13/07/2016 e modificato con Delibera del Commissario Straordinario n. 6 del 14/04/2021;
- quando risultino accertate irregolarità delle posizioni assicurative e previdenziali di dipendenti del titolare dell'autorizzazione o di sostituti a tempo determinato dei dipendenti medesimi;
- quando il titolare interrompa il servizio per un periodo superiore a 3 mesi continuativi senza giustificato motivo.

Gli accertamenti dei fatti che comportano la revoca dell'autorizzazione devono essere contestati tempestivamente all'interessato, il quale può, entro i successivi quindici giorni, far pervenire all'Amministrazione Comunale memorie difensive ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

#### **Articolo 5 - RINVIO**

Fatte salve le disposizioni speciali qui novellate l'esercizio del servizio di tipo turistico-ricreativo sono applicate le disposizioni contenute nel Regolamento approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 118 del 13/07/2016 e Modificato con Delibera del Commissario Straordinario n. 6 del 14/04/2021.

#### **Articolo 6 - TARGA DI RICONOSCIMENTO**

La targa recante il numero di autorizzazione comunale sarà fornita, previa corresponsione della relativa spesa da parte dell'interessato, dopo aver ottenuto la licenza di esercizio.

Detta targa dovrà essere fissata all'esterno, in modo inamovibile, senza poter essere oggetto di oscillazioni durante la marcia, ed applicata in maniera tale che il proprio bordo inferiore non sia al

di sotto del paraurti posteriore del veicolo. La stessa deve essere, altresì, posizionata in modo orizzontale e parallelo all'asse stradale senza inclinazioni.

## **Articolo 7 - VERIFICA DELLA PERMANENZA DEI REQUISITI DI IDONEITÀ**

L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di procedere, in qualunque momento, alla verifica del permanere in capo al titolare della autorizzazione, dei requisiti di idoneità previsti dalla normativa vigente dal presente Regolamento nonché dal Regolamento per il rilascio di autorizzazioni di N.C.C., Noleggio Con Conducente, mediante l'utilizzo di velocipedi e di motocarrozze con conducente approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 118 del 13/07/2016 modificato con Delibera del Commissario Straordinario n. 6 del 14/04/2021; sulla base delle risultanze di tale verifica, l'Amministrazione potrà poi intraprendere gli eventuali provvedimenti conseguenti, di sospensione o di pronuncia di decadenza della licenza stessa.

E' comunque fatto obbligo al titolare della licenza di comunicare all'Amministrazione Comunale, entro il termine massimo di una settimana dal verificarsi dell'evento, ogni variazione che comporti la perdita - temporanea o permanente - dei requisiti di idoneità.

## **Articolo 8 - RESPONSABILITÀ NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ**

Ogni responsabilità per eventuali danni a chiunque e comunque derivanti sia direttamente che indirettamente, in dipendenza o in connessione al rilascio ed all'esercizio dell'autorizzazione, è esclusivo carico del titolare della stessa, rimanendo esclusa sempre ed in ogni caso la responsabilità del Comune.

## **Articolo 9 - SANZIONI**

Chiunque violi le disposizioni del presente Regolamento, se il fatto non è sanzionato da leggi o altri regolamenti, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 80,00 a Euro 500,00 che sarà applicata secondo le procedure di cui alla Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Sarà applicata una sanzione pecuniaria pari ad Euro 500,00 qualora in caso di verifica e controllo da parte degli organi di polizia qualora venga accertato il trasporto di bagagli a bordo durante il trasporto turistico dei passeggeri.

## **Articolo 10 - DISPOSIZIONI FINALI**

Tutte le materie non oggetto di esplicita normazione inserite nel presente Regolamento postulano un richiamo alle disposizioni contenute nel Codice della Strada, nel Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, e, per quanto applicabili, nella Legge 15 gennaio 1992, n. 21, e nel vigente Regolamento approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 118 del 13/07/2016 e Modificato con Delibera del Commissario Straordinario n. 6 del 14/04/2021

---

**IL DIRIGENTE DI SETTORE**

---

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**